

I.B.A.R. – Italian Board Airline Representatives
COMITATO ITALIANO COMPAGNIE AEREE
STATUTO

ART. 1

NOME

È costituita l'Associazione denominata "IBAR - Italian Board Airline Representatives" tra le Compagnie Aeree operanti in Italia.

ART. 2

SEDE

La sede dell'IBAR è nel luogo di volta in volta stabilito con delibera del Comitato Esecutivo

ART. 3

SCOPO

L'IBAR è organizzazione di categoria dei vettori aerei, nazionali e stranieri operanti in Italia e persegue le seguenti finalità:

- a) L'IBAR supporta e rappresenta gli interessi dei vettori associati, per la realizzazione di un mercato del trasporto aereo effettivamente concorrenziale ed efficiente e per lo sviluppo del trasporto aereo in Italia.
- b) L'IBAR è presente ed agisce presso gli organismi parlamentari e di governo, presso gli organismi della Comunità Europea, nonché presso le Amministrazioni locali ed in ogni altra sede istituzionale per favorire lo sviluppo del trasporto aereo e migliorare qualità, efficienza ed economicità delle gestioni aeroportuali, dei servizi di assistenza e dei servizi di assistenza al volo.
- c) L'IBAR, altresì, agisce presso le Amministrazioni competenti e le Autorità indipendenti, nonché, nei casi di sua competenza, presso la Commissione Europea, anche presentando istanze e denunce, e partecipando attivamente ai procedimenti amministrativi ed alle istruttorie avviate dalle medesime, in materia di, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - i. concessioni e gestioni aeroportuali, assistenza al volo, anche con riferimento alla qualità dei servizi ed ai corrispettivi richiesti ai vettori;
 - ii. accesso alle infrastrutture aeroportuali;
 - iii. contratti di programma, con i gestori aeroportuali, l'ENAC e l'ENAV;
 - iv. eventuali violazioni della normativa sulla concorrenza;
 - v. liberalizzazione e fornitura dei servizi di assistenza a terra;
 - vi. rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di trasporto aereo, concessioni e gestioni aeroportuali, servizi di assistenza al volo, sicurezza del trasporto aereo, sicurezza dei passeggeri e delle merci, diritti del passeggero e dei PRMs.

- d) L'IBAR opera nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie sulla concorrenza, non si occupa di materie commerciali e tariffarie dei vettori, né acquisisce o trasmette notizie o informazioni su tali materie.
- e) L'IBAR, per il raggiungimento dei suoi fini, dialoga con altre associazioni di settore, comprese quelle dei fornitori di servizi di assistenza, dei gestori aeroportuali, dei petrolieri e dei caterers, anche concordando, ove necessario o opportuno, iniziative comuni.
- f) L'IBAR, per le materie di cui ai punti che precedono, può anche organizzare Gruppi di Lavoro, che si avvalgono di consulenti esperti;
- g) L'IBAR, tramite il Presidente funge da portavoce delle Compagnie Aeree operanti in Italia, e quindi comunica dichiarazioni alla Stampa o agli altri "media", coerenti con gli interessi dei vettori associati.
- h) L'IBAR, nell'interesse dei vettori associati, può agire o resistere in giudizio in tutte le sedi competenti, nelle materie di interesse comune, indicate dall'oggetto del presente Statuto.
- i) L'IBAR pone in essere ogni attività necessaria e strumentale per la realizzazione degli obiettivi di cui alle lettere che precedono.

ART. 4 DURATA

La durata dell'IBAR è illimitata.

ART. 5 SOCI-AMMISSIONE

1. Possono essere Soci dell'IBAR tutte le Compagnie Aeree che effettuino servizi in Italia o che abbiano una sede principale o secondaria o una rappresentanza nel territorio italiano.
2. L'ammissione deve essere richiesta al Segretario Generale, che verifica la presenza dei requisiti e comunica la ammissione al Comitato Esecutivo.
3. Il Socio è tenuto ad effettuare il versamento del contributo annuale entro il 31 marzo di ogni anno. Eventuali contributi aggiuntivi devono essere versati entro 30 giorni dalla richiesta del Segretario Generale.

ART. 6
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde, senza diritto al rimborso dei contributi versati:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Segretario Generale Tesoriere dell'IBAR, con preavviso di almeno trenta giorni;
- b) per protratta morosità;
- c) per sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal precedente art. 5, 1° Comma;
- d) per esclusione in caso di comportamenti contrari alle finalità, al funzionamento o all'immagine dell'Associazione, o comunque non consoni agli scopi perseguiti, deliberata dall'Assemblea con voto segreto con la maggioranza di metà più uno dei Soci.

ART 7
OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci contribuiscono alla costituzione del fondo patrimoniale dell'IBAR ed alla copertura economica necessaria per la sua attività, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 8
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'IBAR è costituito da contributi associativi versati dai Soci, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea e da ogni altra entrata approvata dall'Assemblea Ordinaria.

ART 9
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario vengono predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, previa verifica di un dottore commercialista nominato dal Presidente.
3. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria che deve approvarli, sono inviati per posta elettronica a tutti i Soci.
4. Per speciali e motivate ragioni, il bilancio preventivo e quello consuntivo possono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART 10
ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) il Presidente
 - b) il Vicepresidente
 - c) I Consiglieri, fino a un numero massimo di 9
 - d) il Comitato Esecutivo, che è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dai Consiglieri
 - e) l'Assemblea
 - f) il Segretario Generale
2. Il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
3. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo, resta in carica due anni ed è rieleggibile.
4. Nel caso che non ci siano candidati, il Presidente viene eletto ogni anno a rotazione secondo il codice alfabetico della IATA.

ART. 11
PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziale, e la firma sociale.
2. Spetta al Presidente l'amministrazione dell'Associazione, nei limiti di cui al successivo comma 5.
3. Il Presidente deve essere residente in Italia e avere poteri di rappresentanza legale della Compagnia a cui presta servizio.
4. Il Presidente può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
5. Per il compimento di atti che possano comportare per l'Associazione obbligazioni per un importo superiore a 20.000,00 (ventimila) euro è necessaria l'approvazione del Comitato Esecutivo e per un importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro è necessaria l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 12
VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da uno dei Consiglieri, su delega del Vicepresidente, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
2. I Consiglieri hanno il compito di coadiuvare il Presidente ed il Vicepresidente nella esecuzione delle decisioni e delle risoluzioni adottate dall'Assemblea, negli ambiti di competenza di volta in volta assegnati dal Presidente.
3. L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, determina la sua automatica esclusione dall'incarico.
4. In caso venga meno sino alla metà più uno dei Consiglieri, il Comitato Esecutivo provvede a nominare i sostituti che restano in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.
5. In caso vengano meno la metà più uno dei Consiglieri e il Presidente, ovvero più della metà più uno dei Consiglieri, il Comitato Esecutivo decade e senza indugio si deve convocare l'Assemblea Ordinaria, per la nomina del Presidente e di tutti i componenti il Comitato Esecutivo.
6. In caso il Presidente sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni in modo permanente le sue funzioni il Vicepresidente prende il suo posto.

ART. 13
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale ha la responsabilità della gestione ordinaria, dell'organizzazione amministrativa e della gestione finanziaria e della tesoreria dell'IBAR, dando esecuzione alle decisioni del Comitato Esecutivo.
2. Il Segretario Generale su direttiva del Presidente si occupa inoltre di:
 - i) redigere i verbali delle Assemblee e di inviarne copia a tutti i Soci dell'IBAR, entro quindici giorni dell'Assemblea. I verbali, redatti in inglese, debbono essere considerati documenti riservati;
 - ii) redigere i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo;
 - iii) tenere aggiornato l'elenco dei Soci dell'IBAR e dei loro rappresentanti;
 - iv) informare il Comitato Esecutivo di ogni variazione di tale elenco;
 - v) verificare tutte le credenziali dei rappresentanti nominati dai soci;
 - vi) effettuare la ripartizione annuale delle spese dell'Associazione tra tutti i Soci, secondo i termini e le modalità proposti dal Comitato Esecutivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria;
 - vii) svolgere l'attività di supporto e coordinamento dei Comitati Utenti di tutti gli aeroporti nazionali liberalizzati, ai sensi della direttiva 96/67/CE e del d.lgs. 18/1999.

ART. 14
COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) Il Presidente
- b) Il Vicepresidente
- c) I Consiglieri, in numero massimo di 9
- d) il Segretario Generale

2. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.

3. La funzione di segretario del Comitato Esecutivo è espletata dal Segretario Generale o, in caso di sua indisponibilità, da un altro componente designato dal Comitato stesso.

4. Il Comitato Esecutivo ha il compito di identificare gli obiettivi e le politiche in accordo con le linee guida ratificate dall'Assemblea.

5. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione, anche telematica, del Presidente.

6. I membri del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni anche in videoconferenza.

7. Un esponente di IATA Italia è invitato a partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato Esecutivo.

8. Le delibere del Comitato Esecutivo, il cui quorum è costitutivo dalla maggioranza dei componenti, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti il Presidente ha due voti.

9. Ogni Socio dissenziente può richiedere, con istanza motivata, il riesame delle delibere del Comitato Esecutivo da parte dell'Assemblea.

10. Delle riunioni del Comitato Esecutivo si redige verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ha il compito di inviarne copia a tutti i componenti del Comitato stesso; il verbale viene messo a disposizione dei Soci che ne fanno richiesta per consultazione.

11. Il Comitato Esecutivo propone alla Assemblea Ordinaria la misura dei contributi associativi da versare e dei relativi pesi elettorali.

ART. 15 ASSEMBLEA

A) ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La data di convocazione della Assemblea Ordinaria è fissata dal Comitato Esecutivo e comunicata ai Soci con almeno 30 giorni di anticipo.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, ed in ogni caso, quando ne facciano richiesta scritta almeno 15 Soci, indicando le materie da trattare.
3. Il Segretario Generale, su richiesta del Comitato Esecutivo, invia per posta elettronica ai Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'indicazione del giorno, l'ora ed il luogo di riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare.
4. Nell'avviso deve essere indicata una seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima, nel caso questa non possa validamente deliberare per mancanza di numero legale.
5. I Soci che desiderino includere specifici argomenti nell'agenda dei lavori dovranno comunicarlo al Segretario Generale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea;
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'IBAR o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente o in caso di indisponibilità anche di questi, da uno dei Consiglieri, designato dall'Assemblea.
7. La funzione di segretario dell'Assemblea è espletata dal Segretario Generale.
8. L'Assemblea Ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - b) esclusione di Soci (eccetto quanto previsto dall'art. 6 lett. d));
 - c) elezione degli organi di cui all'art. 10 a) b) c) e d);
 - d) obiettivi e politica dell'IBAR;
 - e) amministrazione dell'IBAR per gli atti eccedenti gli euro cinquantamila.
 - f) Entità delle quote associative e del relativo diritto di voto su proposta del Comitato Esecutivo
 - g) Ogni altra materia di ordinaria amministrazione della Associazione
9. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci in persona dei rispettivi legali rappresentanti, i quali potranno altresì farsi sostituire, con delega, da un altro Socio o da manager/funziionario della compagnia. Ciascun Socio non potrà avere più di 5 deleghe. I delegati permanenti dei legali rappresentanti possono essere eletti nel Comitato Esecutivo.
10. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto d'intervento ma senza diritto di voto, e, previo assenso del Presidente dell'Assemblea, gli esperti che assistono i Soci e i Partners della Associazione.
11. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci.
12. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti o collegati in videoconferenza.

13. Spetta al Segretario Generale constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.
14. Le deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i Soci
15. Dell'Assemblea si redige processo verbale in lingua inglese, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale sarà distribuito ai Soci a cura del Segretario Generale entro i 15 giorni successivi all'Assemblea stessa.

B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:

- a) sulle modifiche al presente statuto;
- b) sulle questioni relativamente alle quali un Membro del Comitato Esecutivo abbia manifestato dissenso in seno al Comitato stesso e richiesto il riesame dell'Assemblea;
- c) sulla esclusione del Socio, ai sensi dell'art. 6, lett. d);
- d) sullo scioglimento dell'IBAR.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo con le medesime modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno dei Soci, collegati anche in videoconferenza.

ART.16 SCIOGLIMENTO DELL'IBAR

L'IBAR potrà essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che indica le modalità della liquidazione, provvedendo alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 ultimo comma del Codice Civile.

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dell' 11.12.2024